



COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

Prot. OSL 155 6/4/17 **ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

Deliberazione n. 19 del 5 aprile 2017

OGGETTO: Deliberazione OSL n. 2 del 5 gennaio 2017 – Revoca parziale.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 5 del mese di aprile, alle ore 13,00 nella sede comunale si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Viareggio nelle persone dei Sigg.ri:

		presente	assente
Dott.ssa Marina Savini	Presidente	X	
Dott. Quirino Cervellini	Componente		X
Dott. Fabio Dostuni	Componente	X	

Premesso

- che il Comune di Viareggio con deliberazione C.C. n. 59 del 2 ottobre 2014 ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con decreti del Presidente della Repubblica in data 17 novembre 2014 e in data 18 marzo 2015 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (d'ora in poi, OSL) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che il D.P.R. del 17 novembre 2014 è stato formalmente notificato, in data 2 dicembre 2014, al componente dell'OSL Dott. Fabio Dostuni;
- che il D.P.R. del 18 marzo 2015 è stato formalmente notificato, in data 23 marzo 2015, ai restanti componenti dell'OSL, Dott. Quirino Cervellini e Dott.ssa Marina Savini;
- che ai sensi dell'art. 252, c. 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), questo OSL in data 23 marzo 2015 si è regolarmente insediato eleggendo quale presidente la Dr.ssa Marina Savini;

Visti i seguenti articoli del citato T.U.E.L.

- art. 252, c. 4, che stabilisce che l'OSL "ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato";
- art. 254, c. 3, che prevede che nel piano di rilevazione della massa passiva siano inclusi "a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; b) i debiti derivanti da procedure esecutive estinte (...); i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione";
- art. 194, c. 1, lett. e), che stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'"acquisizione di beni e servizi (...) nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza";
- art. 248, c. 4, che stabilisce che "Dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto (...) i debiti insoluti (...) non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria";
- art. 258, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti e che, al c. 3, prevede che "L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito";



relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione";

Considerato

- che questo OSL, dopo la delibazione di massima, ha verificato l'ammissibilità dei debiti alla massa passiva sulla base degli elementi probatori quali la documentazione agli atti del Comune e quella fornita dai creditori, nonché le attestazioni dei Responsabili dei servizi;
- che con deliberazione n. 7 del 11 luglio 2016 questo OSL ha proposto al Comune l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del citato T.U.E.L.;
- che il Commissario Straordinario con propria deliberazione n. 24 del 10 agosto 2016 ha aderito alla modalità semplificata;
- che con deliberazione n. 34 del 15 settembre 2016 questo OSL ha fissato i criteri e delle procedure utili a dare rapido inizio alle procedure di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie già a disposizione (in particolare, è stato stabilito di presentare ai creditori ammessi alla massa passiva **le cui istanze sono state parzialmente o completamente definite da questo OSL** una proposta transattiva nella misura del 50% dell'importo ammesso alla liquidazione, avendo cura di rispettare l'ordine cronologico di arrivo di dette istanze);

Visti

- la propria deliberazione n. 2 del 5 gennaio 2017, con la quale si decideva, in relazione all'istanza di ammissione alla massa passiva presentata dalla Fondazione Carnevale di Viareggio (ricevuta in data 28 aprile 2015, prot. gen. n. 24537), di sottoporre a questa Fondazione una proposta di transazione inerente il credito riferito ad un contributo della Regione Toscana di € 5.000,00 (cinquemila/00);
- la relativa proposta di transazione trasmessa a detta Fondazione in data 11 gennaio 2017 (prot. gen. n. 2001);
- la dichiarazione di accettazione della stessa da parte di detta Fondazione ricevuta in data 20 febbraio 2017 (prot. gen. n. 12050)
- la nota del Dirigente dell'Area Economica e Governance Partecipate di questo Ente del 16 marzo 2017 sugli esiti di un'ulteriore istruttoria in merito;

Dato atto, a seguito dell'ulteriore istruttoria dell'Area Economica e Governance Partecipate, che il credito per cui è stata avanzata la proposta di transazione fa riferimento a un finanziamento a destinazione vincolata e, come tale, ai sensi dell'art. 255, c. 10, del citato T.U.E.L., *"non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata"*;

Richiamati

- la L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3;
- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, con il quale viene emanato il *Regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali*;
- il titolo VIII, capi II e III (in particolare, l'art. 255) del citato T.U.E.L.;
- l'art. 31, c. 15, della L. 27 dicembre 2002, n. 289;

con votazione unanime

DELIBERA

- 1) di revocare, per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, ai sensi dell'art. 21-quinquies, c. 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241, la propria deliberazione n. 2 del 5 gennaio 2017 per quanto concerne l'istanza di ammissione alla massa passiva presentata dalla Fondazione Carnevale di Viareggio;
- 2) di considerare nulli gli effetti e i provvedimenti conseguenti a detta deliberazione riguardanti l'istanza in oggetto;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione al creditore tramite raccomandata A/R (o PEC) nel caso in cui lo stesso non si attivi spontaneamente ad avvenuta pubblicazione di questa;
- 4) di individuare come responsabile del procedimento la Presidente dell'OSL Dott.ssa Marina Savini;



5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, c. 6, del citato D.P.R. n. 378/1993.

La presente deliberazione verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del citato T.U.E.L., a cura del personale di supporto all'OSL, e verrà trasmessa, a cura dello stesso personale di cui sopra, al Sindaco, al Segretario generale, al Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente e ai Dirigenti per quanto di rispettiva competenza.

L'Organo Straordinario di Liquidazione

Dott.ssa Marina Savini

Dott. Quirino Cervellini

Dott. Fabio Dostuni

